

# DIRITTO DI FAMIGLIA

Complesso di **norme** che disciplinano: matrimonio, rapporti tra coniugi, filiazione, adozione, rapporti tra coniugi e figli. (Cfr. artt. 29, 30, 31, 36, 37 Cost.).

- Le norme del diritto di famiglia sono **imperative** (non derogabili dalle parti)
- I diritti soggettivi derivanti sono **inalienabili, intrasmissibili e imprescrittibili**

## Nozione di famiglia

*È una società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost). Nel C.C. non è presente una definizione di famiglia, ma sono presi in considerazione i vari **rapporti familiari***

## Coniugio

*rapporto tra marito e moglie*

**Parentela:** È un vincolo biologico, sociale, culturale e giuridico tra le persone che discendono da uno stesso stipite sia nel caso in cui la **filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio**, sia nel caso in cui è avvenuta **al di fuori di esso**, sia nel caso in cui **il figlio è adottivo**.

Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età (cfr. art. 74 cc).

**Grado di parentela:** "Tot capita, tot gradus stipite dempto"

- **Linea retta** – legame tra le persone di cui l'una discende dall'altra (es. *genitori e figli*).
- **Linea collaterale** legame tra le persone che, pur avendo un ascendente comune, non discendono l'una dall'altra.

➤ **Parentela legittima** - nasce sulla base di una unione fondata sul matrimonio

➤ **Parentela naturale** - legame tra il figlio naturale ed i parenti del genitore che lo ha riconosciuto.

➤ **Parentela adottiva** – L. 184/83 - L'adozione di minorenni comporta l'acquisto da parte dell'adottato dello stato di figlio legittimo degli adottanti.

## Affinità

*legame che sussiste tra un soggetto e i parenti del coniuge. Gli affini, tra di loro, non sono affini*

## Adozione

- **Adozione di persona minorenni:** il minorenni adottato assume lo stato di figlio legittimo e instaura rapporti di parentela e affinità con i congiunti dell'adottante
- **Adozione di persona maggiorenne:** il maggiorenne adottato **non instaura rapporti di parentela** e affinità con i congiunti dell'adottante.

## Classificazione della Famiglia in base:

### Alla dimensione:

- **Piccola (nucleare):** *genitori e figli*
- **Grande (estesa o complessa):** *nonni, zii e cugini*

### Alla presenza di matrimonio:

- **Legittima:** *fondata sul matrimonio*
- **Di fatto (naturale):** *non fondata sul matrimonio*

## Storia recente

**Codice civile, 1942 (libro 1° - delle persone e della famiglia):**

- Autorità del marito
- Patria potestà
- Disparità tra coniugi
- Disparità di trattamento tra figli legittimi e illegittimi

**Costituzione della Repubblica italiana – 01.01.1948**

La Corte costituzionale (insediatasi nel 1955) abroga alcune leggi in contrasto con i principi costituzionali

'68 e Movimento femminista.  
Inserimento della donna nel mondo del lavoro

**Legge 898/70 istitutiva del divorzio**

**Riforma del diritto di famiglia Legge n° 151/75**

- Parità tra i coniugi
- Potestà<sup>(1)</sup> di entrambi i coniugi sui figli
- Comunione dei beni
- Maggior rilievo al lavoro domestico

<sup>(1)</sup>**POTESTÀ:** *è un potere - dovere attribuito al singolo di agire nell' interesse di un altro soggetto, intervenendo, a tale scopo, nella sfera giuridica di quest'ultimo. Sono previste potestà sia di diritto privato (es. potestà dei genitori) che di diritto pubblico (es. potestà del ministro).*

**MATRIMONIO (come atto)** - è un **negozio giuridico bilaterale non patrimoniale**. Esso fa nascere rapporti di natura personale quali i diritti e doveri tra i coniugi di fedeltà, la coabitazione, la collaborazione, l'assistenza reciproca ecc. (*matrimonio come rapporto giuridico*).

## REGIMI MATRIMONIALI VIGENTI IN ITALIA

**Matrimonio Civile**

**Matrimonio Cattolico-Civile  
(concordatario)**

**Matrimonio celebrato da un  
ministro di culto non cattolico**

### Matrimonio Civile

- Interamente regolato dalla legge italiana (sia come atto che come rapporto)
- Celebrato dall'ufficiale di Stato civile, nella sede del comune di residenza dei coniugi, in presenza di 2 testimoni (artt. 106, 107 cc)
- Preceduto dalle pubblicazioni (art. 93 cc)

#### 1 - CONDIZIONI PER L'ESISTENZA

(la mancanza determina la nullità del matrimonio)

- diversità di sesso tra gli sposi
- consenso degli sposi (Non viziato da: *errore, violenza morale e simulazione*)
- celebrazione dinanzi all'ufficiale di stato civile

#### 2 - CONDIZIONI PER LA VALIDITÀ

(la mancanza determina in genere annullamento *ex nunc* del matrimonio)

**REQUISITI**  
(devono esserci affinché il matrimonio sia valido)

>

- età (18 anni o 16 con autorizzazione del tribunale)
- capacità mentale

**IMPEDIMENTI DIRIMENTI**  
(non devono esserci affinché il matrimonio sia valido)

>

- presenza di un precedente vincolo matrimoniale
- presenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, affiliazione

#### 3 - CONDIZIONI PER LA REGOLARITÀ (IMPEDIMENTI IMPEDIENTI)

(la mancanza non inficia il matrimonio, ma determina sanzioni a carico degli sposi e dell'ufficiale celebrante)

- osservanza del lutto vedovile
- osservanza delle formalità preliminari
- competenza dell'ufficiale di stato civile

**Matrimonio Concordatario (Cattolico-civile)** - (Concordato stipulato con la Santa Sede nel 1929, modificato con gli Accordi di Villa Madama del 1984; *cfr. art. 7 cost*)

- Matrimonio religioso, celebrato da un parroco che svolge anche funzioni di ufficiale dello stato civile
- Regolato dal diritto della Chiesa cattolica (diritto canonico) come atto e dal diritto dello Stato italiano come rapporto
- L'eventuale invalidità del matrimonio concordatario viene pronunciata dai Tribunali ecclesiastici (Tribunale diocesano, Tribunale metropolitano, Tribunale della Rota Romana).
- Produce effetti civili
- Preceduto dalle pubblicazioni
- Il ministro di culto cattolico deve dare lettura ai nubendi degli articoli del codice civile relativi ai diritti ed obblighi dei coniugi
- Devono essere redatti due originali dell'atto di matrimonio,
- L'atto di matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile.

### Matrimonio celebrato da un ministro di culto non cattolico

È interamente regolato dalla legge italiana (sia come atto che come rapporto). Differisce dal matrimonio civile solo per la forma della celebrazione.

I nubendi devono inoltrare all'ufficiale di stato civile competente la richiesta di delegare le sue funzioni al ministro del culto de quo

## MATRIMONIO (come atto) - è un negozio giuridico bilaterale non patrimoniale

### RAPPORTI PERSONALI TRA I CONIUGI

- **pari dignità sociale tra uomo e donna** (art. 3 Cost.) e, quindi, **uguaglianza morale e giuridica dei coniugi** (art. 29 Cost.)
- **stessi diritti e doveri (art. 143 L. 151/75)**
  - **obbligo** di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, coabitazione
  - **la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio** (una volta lo sostituiva); lo conserva anche da vedova
  - **il coniuge** di un italiano/a **acquista la cittadinanza italiana** se risiede in Italia da almeno 6 mesi oppure dopo 3 anni dalla celebrazione (la donna non perde la cittadinanza italiana se non lo vuole)
  - **le decisioni sull'indirizzo della vita familiare** vanno prese **dai due coniugi di comune accordo**; altrimenti uno di essi chiede l'intervento del **Giudice** che, sentiti i due coniugi, fa un **tentativo di conciliazione**; se non riesce, il Giudice stesso prende una decisione non impugnabile, in funzione delle esigenze di unità della famiglia. (cd. *intervento decisorio*)

### RAPPORTI GENITORI - FIGLI

- **OBBLIGO PER I GENITORI**, in base alle proprie possibilità, di **mantenere, istruire, educare i figli, sia legittimi che naturali**, tenendo conto delle loro capacità e inclinazioni (art. 147 c.c. modificato dall'art. 29 L. 151/75).
- **OBBLIGO PER I FIGLI di rispettare i genitori**, e di **contribuire al mantenimento della famiglia** in base alle proprie possibilità (art. 315 c.c.)
- **LA POTESTÀ** è esercitata di comune accordo **da entrambi i genitori nell'interesse dei figli** (sottoposto a controllo del Tribunale dei minori): se non convivono, è esercitata dal genitore cui i figli sono stati affidati o con cui convivono (artt. 155, 316, 317/bis c.c.)

I genitori sono **RAPPRESENTANTI LEGALI** dei figli; ne amministrano il patrimonio.

- Per l'**ordinaria amministrazione** può agire anche un genitore solo ("*disgiuntamente*").
- Per la **straordinaria amministrazione** ci vogliono **entrambi** (atti compiuti "*congiuntamente*").
- Per alcuni atti importanti occorre l'**autorizzazione del Giudice tutelare** (art. 319). Gli atti compiuti irregolarmente sono **annullabili** (art. 322 c.c.)

I genitori hanno l'**usufrutto legale** sui beni dei figli minorenni (tranne su quelli acquistati con il loro lavoro, o lasciati loro per intraprendere una certa attività professionale); devono destinare i frutti dei beni al mantenimento della famiglia e all'istruzione - educazione dei figli (art. 324)

### RAPPORTI DI CARATTERE PATRIMONIALE TRA I CONIUGI

Entrambi i coniugi hanno l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in base alle proprie capacità (art. 143 c.c. 3° comma).

### I 4 DIVERSI REGIMI PATRIMONIALI

1. **COMUNIONE LEGALE** (regime indicato in mancanza di scelte diverse dei coniugi)

**comprende:**

- tutti i beni acquistati anche da uno solo dei coniugi durante il Matrimonio;
- le aziende acquistate dopo il matrimonio e gestite da entrambi (amministrazione a entrambi, *disgiuntamente* per l'ordinaria amministrazione, *congiuntamente* per l'ordinaria amministrazione)
- frutti dei beni in proprietà personale, percepiti e non consumati durante il matrimonio;
- proventi di attività separate percepiti e non consumati durante il matrimonio

**non comprende:**

- beni di cui un coniuge era già proprietario prima del Matrimonio
- beni ricevuti in donazione o per successione
- beni di uso strettamente personale
- beni che servono per l'esercizio della professione

2. **FONDO PATRIMONIALE**: complesso di beni che i coniugi (o un terzo, per testamento) destinano ai bisogni della famiglia, per tutta la durata del matrimonio o fin a quando i figli sono maggiorenni. => Proprietà a entrambi i coniugi, salvo decisioni contrarie; amministrazione, come nella comunione legale

3. **COMUNIONE CONVENZIONALE**: come la comunione legale, ma con alcune modifiche decise dai coniugi (non riguarda beni strettamente personali, non può derogare da alcune norme sulla comunione)

4. **SEPARAZIONE DEI BENI**: ciascun coniuge è proprietario dei beni che acquista durante il rapporto di matrimonio; li amministra, fatti salvi gli obblighi reciproci fra coniugi. (i beni di cui non viene dimostrata la proprietà di uno dei due restano in comunione: favore legislativo verso il regime di comunione dei coniugi)

## SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

### SEPARAZIONE DI FATTO

cessazione della convivenza: **non determina alcun effetto giuridico**, fatte **salve le sanzioni per allontanamento di un coniuge** dalla residenza familiare (art. 146 c.c. - art 570 c.p.) *ingiustificato*

### SEPARAZIONE LEGALE

#### CONSENSUALE

derivante dall'**accordo** fra i due coniugi sulle condizioni di separazione. Oer avere effetti giuridici deve ottenere l'**omologazione** del Tribunale

#### GIUDIZIALE

chiesta da uno dei due coniugi al Giudice; pronunciata quando vi siano stati fatti che rendono **pregiudizievole la convivenza per l'educazione della prole**

#### EFFETTI DELLA SEPARAZIONE LEGALE

- sospensione** dei rapporti personali tra i coniugi
- scioglimento dell'eventuale comunione** legale sui beni
- possibile obbligo per un coniuge di versare l'**assegno di mantenimento** all'altro; se l'altro è dichiarato responsabile della separazione => soltanto *assegno alimentare*, per la pura e semplice sopravvivenza
- affidamento dei figli minori** generalmente ad entrambi i genitori (salvo che, nell'interesse dei figli minori il giudice escluda l'affidamento ad uno dei due coniugi).

La separazione ha fine nel momento in cui i coniugi tornano a vivere insieme (cd. "riconciliazione")

## SCIoglimento DEL MATRIMONIO

il matrimonio può essere sciolto per la morte di uno dei coniugi o per divorzio

### DIVORZIO

Legge n. 898/1970 e Legge n. 74/1987: causa di scioglimento del matrimonio (o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

#### CAUSE

Può essere richiesto anche da un solo coniuge al Giudice **solo per le cause indicate dalla legge** (art. 3)

- condanna definitiva dell'altro coniuge a oltre **15 anni** di carcere o all'ergastolo per determinati reati
- separazione legale da almeno **3 anni** da quando i coniugi sono comparsi in Tribunale
- annullamento, divorzio o nuovo Matrimonio ottenuto all'estero dall'altro coniuge
- mancata consumazione del Matrimonio
- rettificazione di sesso, con sentenza definitiva (L.14/4/1982 n.164)

#### PROCEDIMENTO

**tentativo di conciliazione** da parte del Giudice (i coniugi devono comparire personalmente, prima separatamente, poi insieme); se non riesce il Giudice stesso emana una **sentenza di scioglimento del matrimonio**, per impossibilità di mantenere o ricostituire l'unità dei coniugi (art. 1)

#### EFFETTI DEL DIVORZIO

- riacquisto della **libertà di stato per gli ex coniugi**
- scioglimento della comunione dei beni**, se prevista come regime patrimoniale tra i coniugi
- eventuale obbligo per uno dei due di corrispondere all'altro un **assegno periodico**, se questi non ha i mezzi di sostentamento (il diritto si perde risposandosi o per morte. Se muore il coniuge obbligato a darlo il giudice può attribuire all'altro, se è in stato di bisogno, un assegno periodico "a carico dell'eredità" lasciata dal coniuge defunto. L'assegno va rivalutato secondo criteri stabiliti dalla sentenza)
- provvedimenti nell'interesse dei figli minori: affidamento a uno dei coniugi, esercizio dei diritti e doveri da parte dell'altro
  - il coniuge affidatario esercita la potestà e preferibilmente abita nella casa familiare
  - dal 1987 è possibile l'**affidamento congiunto** ai due coniugi oppure l'**affidamento alternato**
  - ciascuno dei due coniugi, per giustificati motivi, può chiedere la modificazione delle disposizioni patrimoniali o relative ai figli contenute nella sentenza-
- La moglie divorziata perde il cognome dell'ex marito**, ma il giudice può autorizzarla a mantenerlo per un "interesse meritevole di tutela" sia della moglie che dei figli. (art. 5)